

Alla GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L'Aquila

Oggetto: Realizzazione di una Centrale Idroelettrica in località Stiffe, Comune San Demetrio Ne' Vestini (AQ). Progetto presentato da HYDROWATT S.P.A. OSSERVAZIONI

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis comma 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. del 04/03/2019 relativa all'ottenimento del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per la "Realizzazione centrale idroelettrica Stiffe in Loc. Stiffe" di cui alla nota prot n. 67478/19 del 04/03/2019 e che il termine perentorio per la presentazione delle osservazioni coincide con il giorno 03/05/2019, allo spirare del 60-esimo giorno dalla data di pubblicazione presso l'Albo Pretorio del comune di San Demetrio Nei Vestini avvenuta in data 7 marzo 2019:

Il sottoscritto

Arch. Antonio Perrotti

Codice Fiscale [redacted] nato a [redacted] residente in [redacted] Via [redacted] cell. [redacted] e-mail: [redacted] Documento di riconoscimento [redacted] rilasciato il [redacted] da Comune [redacted] in qualità di:

Rappresentante dell'Associazione **COMITATUS AQUILANUS**

PRESENTA

In data odierna e ai sensi dell'art. 27-bis comma 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. osservazioni di carattere tecnico, ambientale e socio-economico.

Si richiama, preliminarmente, l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 che stabilisce:

"Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

Come chiarito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 175/2012, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili acquisiscono carattere di pubblica utilità e diventano urgenti e indifferibili solo dopo che le amministrazioni le hanno autorizzate in quanto ne hanno ravvisato la pubblica utilità.

La qualifica di "pubblica utilità" quindi non è un prerequisito associato all'opera bensì una qualifica che si ottiene solo dopo aver rilevato che effettivamente la stessa produce alla collettività e dunque ai cittadini un miglioramento: economico, sociale, ambientale e, nel caso specifico, energetico.

Nel seguito si dimostrerà che l'opera non apporta nessun tipo di miglioramento ai cittadini residenti e, anzi, genera un peggioramento ambientale e sociale.

Criticità tecniche

1. Manca la serie storica dei dati idrometrici o pluviometrici del bacino interessato. Nel disciplinare per l'aggiornamento dello "Studio a supporto della programmazione regionale in materia di risorse idriche destinabili alla produzione idroelettrica" (allegato deliberazione n. 495 della Giunta regionale dell'Abruzzo del 14 settembre 2009), per l'inserimento di una risorsa idrica fra quelle da destinare alla produzione idroelettrica, è richiesta una serie storica dei dati idrometrici o pluviometrici del bacino. E che, in caso di elaborazione dei dati, è necessario esplicitare i metodi scientifici adottati. Il Rio La Foce non risulta presente nell'atlante pluviometrico regionale né sono disponibili serie storiche.
2. Non risulta che la società proponente abbia presentato un'istanza per l'aggiornamento dello studio citato. E quindi, senza uno studio ufficiale è impossibile stabilire se vi siano le condizioni per sfruttare il Rio La Foce per la produzione di energia idroelettrica.
3. Come diffuso dall'Istat (<https://www.istat.it/it/archivio/229524>) risulta, per la provincia dell'Aquila, una diminuzione delle precipitazioni passate da 686,1 millimetri nel periodo 1971-2000 rispetto al periodo 2007-2016 in cui si sono registrate precipitazioni pari a 673,4 millimetri. E' lecito supporre, quindi, che in media e nel tempo la portata del Rio La Foce sia in diminuzione. Prendere in considerazione solo alcuni anni è quindi del tutto privo di significato. La tendenza a una diminuzione media delle precipitazioni dovrebbe, al contrario, indurre alla prudenza.
4. Risulta azzardata l'ipotesi che la portata media, sulla base delle portate rilevate dal "Gruppo speleologico Aquilano" negli anni 1994, 1995 e 1996, sia di 0,274 m³/s. La Tabella II, riportata nello "Studio sulla potenzialità idroelettrica", risulta infatti incompleta: l'anno 1994 riporta solo tre dati (maggio, giugno e dicembre), per il 1995 mancano i primi due mesi dell'anno e per il 1996 manca ottobre, novembre e dicembre. Il ribaltamento dei dati da un anno all'altro ha significato reale quando le portate non sono soggette a grande variabilità, come invece accade per il Rio La Foce, o quando le frequenze sono sufficientemente numerose da poter azzardare una stima di massima. Come è evidente, a dicembre 1994 la portata è stata di soli 0,06 m³/s rispetto a 0,471m³/3s del 1995. Tra l'altro, il 1995 fu caratterizzato da un'alta piovosità rispetto alla media. A metà Aprile si verificò una diminuzione termica che portò a forti nevicate e l'Abruzzo, insieme al Lazio, furono le regioni maggiormente interessate. Nella Piana del Fucino, ad esempio, caddero fino 115 cm di neve, un evento eccezionale (1).
5. Lo studio sulla potenzialità idroelettrica, finalizzato a determinare la portata media e il deflusso minimo vitale, riporta la Tabella III relativa all'anno 1995 e la Tabella IV relativa al 1999. Come sopra evidenziato, l'anno 1995 fu eccezionale, ma anche il 1999 ebbe la medesima peculiarità: febbraio, in particolare, fu caratterizzato da copiose nevicate che interessano tutto il centro sud (2).
6. Nel diagramma cronologico delle portate, dopo un primo calcolo delle portate medie (Q_{st}=0,555 m³/s (pag. 17), si esclude il 1999 riconoscendo che lo stesso è stato eccezionale e si determina una nuova portata (0,439 m³/s), ma, analogamente, non si esclude il 1995

che ha la medesima caratteristica di eccezionalità. Il digramma cronologico citato (pag. 16 dello studio di potenzialità idroelettrica) riporta 6 anni, oltre al 1995 e il 1999 (già individuati come eccezionali), il 2004 e 2005, anche questi eccezionali (3), come anche il 2015 caratterizzato da nevicate ingenti tanto che fu riconosciuto la calamità naturale per più province (4). L'Aquila non fu inclusa fra tali province, ma tutti ricordano che fu un'annata particolare con la neve che superò in numerosi punti i 50 cm.

7. E' del tutto evidente che un diagramma di portate che rappresenti solo annate caratterizzate da eventi eccezionali non è attendibile e, conseguentemente, non è attendibile il successivo calcolo sulle portate medie.
8. L'impianto funzionerebbe solo un terzo dell'anno e in questo intervallo si passerebbe da picchi di produzione corrispondenti a una potenza pari a 1 MW, per alcuni giorni, a minimi di produzione corrispondenti a una potenza di circa 300 Kw. A causa della variazione della portata nel tempo e della imprevedibilità delle portate, che dipendono dalle precipitazioni, la produzione elettrica non può che essere intermittente. Si vanifica quindi il principale vantaggio legato a questa tipologia di fonte energetica in grado di garantire, lì dove la portata da prelevare è costante per tutto l'anno, una quantità di energia prevedibile.
9. Inoltre, in assenza di uno studio approfondito delle curve di portata, utile a realizzare un grafico delle frequenze, il dimensionamento delle macchine e la regolazione delle stesse in fase di esercizio non può che essere approssimativo o, addirittura, in gran parte inattendibile. Si ritiene, inoltre, che la variabilità delle portate non consente di individuare un modello standard di turbina.
10. Nel calcolo del Deflusso Minimo Vitale, peraltro, non si è tenuto conto di una esistente concessione di 6 litri al secondo di acqua in favore del Ristorante "Chicchirichi".

Criticità ambientali

VISTA la legge regionale n. 42/2011 "ed in particolare:

- l'art. 2 (Confini), nel quale al comma 3 vengono indicati i comuni che fanno parte del Parco naturale regionale del Sirente-Velino, fra cui il comune di San Demetrio Nei Vestini;
- l'art. 4 (Piano del Parco e Regolamento);
- l'art. 5 (Effetti del Piano del Parco);
- l'art. 9 (Norme transitorie di salvaguardia);
- l'art. 11 (Articolazione in zone);
- visto il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1965, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in comune di San Demetrio Nei Vestini (L'Aquila)

si evidenzia:

Che ai sensi dell'art 9 comma 2 lettera b della L.R. 42/2011, all'interno del parco del Sirente-Velino, che per quanto espressamente previsto nell'art. 1 *"assicura la protezione delle risorse naturali, culturali, storiche, archeologiche ed ambientali in genere, nonché la difesa e la ricostituzione degli ecosistemi naturali, l'educazione e la sensibilizzazione alla problematica*

ambientale, la promozione e lo sviluppo delle economie locali nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni residenti e degli equilibri naturali", E VIETATO, tra l'altro, il SEGUENTE INTERVENTO:

- **Modificazioni del regime delle acque.** Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica e comunque compatibili con la legislazione regionale ed i Piani di Parco vigenti, in applicazione del comma 4, dell'art. 11, della Legge n. 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette).

La lettura dell'art. 9, comma 2, della L.R. 42/2011 consente di individuarvi due momenti prescrittivi:

Il primo, che fatti salvi diritti reali e usi civici delle collettività locali, nei termini indicati dal successivo comma 3), impone inequivocabilmente, nei parchi, il divieto di tutte le attività e le opere che possano comunque recar pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

Il secondo, che, introdotto dal perentorio incipit "*In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi*" delinea, altrettanto inequivocabilmente, un catalogo di attività ed interventi - declinato alle lettere da "a" ad "r" e contemplante in particolare, alla lettera b, "modificazioni del regime delle acque" - direttamente inibiti dalla legge, in quanto, ritenuti, in forza di presunzione assoluta, di per sé idonei a compromettere la **salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati** e, di conseguenza, vietati già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità.

Nel quadro di un'interpretazione coerente con i criteri sanciti dall'art. 4 della Legge regionale, il dato letterale e quello sistematico non lasciano, dunque, dubbi sul fatto che l'art. 9, comma 2 lett. b, della L.R. 42/2001 stabilisce, in linea di principio, il divieto assoluto di **modificare il regime delle acque nelle aree naturali protette**.

- l'art. 9 comma 7 della L.R. 42/2011, all'interno del parco del Sirente-Velino recita: "*Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati*", **escludendo di fatto la realizzazione di nuove costruzioni**.

Inoltre, risulta evidente che la collocazione della centrale di produzione e di parte della condotta dell'impianto è prevista all'interno del Parco e dunque rientra nel quadro normativo di riferimento (art. 11 della L.R. 42/2011).

L'art. 11 della L.R. 42/2011 sancisce la suddivisione del territorio del parco, ad opera del piano, in zone diversificate in funzione del differente pregio ambientale e del conseguente differente grado di protezione prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali

a cura dell'Ente parco. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 così come modificato ed integrato dalla L.R. n. 70/1995;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

In attesa della definizione del Piano del Parco e della puntuale individuazione delle zone sopra riportate, tenuto conto che con decreto ministeriale del 14 dicembre del 1965 è stato "riconosciuto che la zona sovrastante la grotta di Stiffe e limitrofa all'imbocco della cavità stessa (zona contraddistinta in catasto al foglio n. 38 del comune di San Demetrio Nei Vestini con le particelle 121, 122, 123, 124, 125, 130, 259, 260), ha notevole interesse pubblico perché, per la fitta vegetazione e per i vari speroni di nuda roccia, costituisce un quadro naturale di suggestiva e maestosa bellezza, appare evidente che possa sicuramente rientrare nella zona di riserva generale. Tralasciando pertanto ogni considerazione relativa alle zone di "Riserva integrale" di eccezionale valore naturalistico e per le quali è prevista la conservazione nella sua integrità, nelle zone di "riserva generale" (per pregio ambientale e rigore di tutela, seconde solo alle "riserve integrali"), la disposizione specifica, in particolare, che, in esse, è vietato non solo "costruire nuove opere edilizie", ma, anche, "ampliare le costruzioni esistenti", salvo consentire interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati ed interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri.

Pertanto opere edili di captazione delle acque connesse all'impianto idroelettrico, incidenti nelle particelle sopra indicate (platea di base, spalla in muratura, briglia con relativo incasso, paratoia di intercettazione con griglia in acciaio, canale derivatore e parte della condotta di alimentazione della centrale di produzione) determinano violazione dell'art. 11, comma 1 lett. b della LR. 42/2011, anche se il complesso di tali manufatti, per la più parte interrati ed in parte con un rivestimento che imita la parete cui s'appoggia, non implica significativi impatti nell'area protetta. In tale prospettiva, non vi è dubbio che il dato letterale, coniugato con quello sistematico, imponga di identificare le consentite "utilizzazioni produttive tradizionali" in quelle attività "agro-silvopastorali e tradizionali", la cui salvaguardia è specificamente promossa dall'art. 1, comma 3 lett. b, l. 394/1991, al fine della realizzazione di un'equilibrata compatibile integrazione tra uomo e ambiente naturale e che, nella stessa ottica, sono richiamate dalle disposizioni dell'art. 9 comma 2 lettera b e dall'art. 11 comma 2 lettera b della LR 42/2011, che prevede che, "nei limiti di quanto

ammesso alla lettera b, dell'art. 11 della LR 42/2011", in detta area sono ammessi anche "interventi sulle strutture edilizie a supporto delle attività silvo-pastorali. Per converso, resta ineludibilmente esclusa ogni possibilità di considerare "utilizzazione produttiva tradizionale", meritevole di valorizzazione in area di "riserva generale", un'attività imprenditoriale, quale l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica seppur da fonte rinnovabile (attività che del resto, alla stregua della previsione dell'art. 11, comma 2 della LR. 42/2011, non risulta prevista nemmeno per le zone, di minor pregio ambientale e quindi a minor protezione, definite "aree di protezione".

Va infine stigmatizzata la irreversibile alterazione del contesto paesaggistico del complesso "grotte di Stiffe" tipica frattura tra costoni rocciosi dalla quale emerge un fiumiciattolo che nel pur breve salto morfologico viene a costituire un fenomeno ambientale e formale di particolare pregio (vedi foto allegate). Si ricorda che proprio in forza di questa valenza è stato appositamente vincolato dal Ministero BBAACC fin dal 1985. Resta infatti evidente come la captazione delineata venga a sottrarre in sostanza la portata del ruscello eliminando irreversibilmente le decine di cascatelle che caratterizzano l'habitat (vegetazione e avifauna comprese). Tale intervento va quindi in evidente contrasto con la stessa finalità del vincolo tesa invece alla sua tutela e conservazione. Non possiamo non aggiungere, infine, l'alterazione che la captazione completa del ruscello arreherebbe al "clima acustico" dell'area sostituendo "sciacquettio" delle cascatelle con il monotono rumore di fondo della turbina.

Criticità economiche e sociali

La realizzazione dell'impianto, ad eccezione della fase di realizzazione dell'opera, non crea posti di lavoro, per contro, va a incidere negativamente sulle attività che gravitano intorno alle grotte e alle Cascate di Stiffe.

Le attività economiche del circondario (bar e ristoranti) sono circa 10 con un impiego di circa 30 persone.

La minore attrattività delle cascate, per la presa della quasi totalità dell'acqua, creerà un sicuro impatto negativo con diminuzione del numero dei visitatori e conseguente perdita di posti di lavoro collegati alle attività di ristorazione.

Il rilancio economico e sociale delle aree soggette a spopolamento, con calo e invecchiamento della popolazione, vanno rilanciate attraverso la tutela del territorio e la promozione della diversità naturale, rendendo i cittadini "custodi del proprio territorio" affinché lo stesso, attraverso le bellezze naturali e il richiamo di un turismo sano ed ecologico possa trarne dei vantaggi. Certamente la realizzazione di un'opera che ha un sicuro impatto sull'ambiente non favorisce tale possibilità.

E' necessaria, come previsto fin dal 2012 dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione territoriale, una valorizzazione adeguata dei territori con la protezione delle acque, dei boschi e di ogni altro bene naturale affinché ci si orienti verso una crescita locale.


Conclusioni

Per le evidenti criticità tecniche nella determinazione della portata media, della variabilità delle portate, per l'impatto sull'ambiente e le negative conseguenze economico e sociali si chiede il rigetto del progetto.

- (1) <https://www.centrometeoitaliano.it/notizie-meteo/l-ondata-di-freddo-del-14-15-aprile-1995/>
- (2) <https://www.meteogiornale.it/notizia/46169-1-gelo-e-bufere-di-neve-fine-gennaio-1999-giorni-della-merla>
- (3) <http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/lo-storico-inverno-2004-2005-in-abruzzo/52640/>
- (4) <https://www.regione.abruzzo.it/content/calamita-naturali-riconosciute>

L'Aquila 30.04.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Subino". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.















Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0130266/19	02/05/2019	CONSEGNATA A MANO	Mittente: ANTONIO PERROTTI	
Oggetto:	REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ STIFFE - COMUNE SAN DEMETRIO - PROGETTO HYDROWATT - OSSERVAZIONI PERROTTI ANTONIO COMITATUS AQUILANUS						
Impronta:	ECC94F12400D5A385967B040C93849EFA7B809279E173660462D7A793DB6E2DE						